



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1727

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di
novembre 2019

Indice

1. DDL S. 1727 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1727	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).....	11
1.3.2.1.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/02/2020	12
1.3.2.1.2. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 55 (pom.) del 03/03/2020	17
1.3.2.1.3. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 124 (pom.) del 03/03/2020	18
1.3.2.1.4. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 125 (ant.) del 05/03/2020	26
1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	11
1.4. Trattazione in consultiva	32
1.4.1. Sedute	33
1.4.2. Resoconti sommari	34
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	35
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/03/2020	36
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	39
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 258 (pom.) del 03/03/2020	40
1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	49
1.4.2.3.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 168 (pom.) del 03/03/2020	50
1.4.2.3.2. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 169 (pom.) del 04/03/2020	54
1.4.2.4. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	57
1.4.2.4.1. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/03/2020	58

1. DDL S. 1727 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1727
XVIII Legislatura

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

Titolo breve: *Interventi funivie Savona*

Iter

5 marzo 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1727

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Agostino Santillo](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)), [Gelsomina Vono](#) ([IV-PSI](#)), [Elena Botto](#) ([M5S](#)), [Mattia Crucioli](#) ([M5S](#)), [Gabriella Di Girolamo](#) ([M5S](#)), [Matteo Mantero](#) ([M5S](#)), [Riccardo Nencini](#) ([IV-PSI](#)), [Roberta Pinotti](#) ([PD](#)), [Vito Vattuone](#) ([PD](#))

[Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 20 febbraio 2020)

[Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 20 febbraio 2020)

[Stefania Pucciarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 20 febbraio 2020)

[Massimo Ruspandini](#) ([FdI](#)) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2020)

[Mauro Coltorti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 marzo 2020)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 3 marzo 2020

Presentazione

Presentato in data **19 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 193 del 19 febbraio 2020.

Classificazione TESEO

SAVONA , FRANE , OPERE PUBBLICHE

Articoli

PIOGGE E ALLUVIONI (Art.1), LIGURIA (Art.1), INTEGRAZIONE SALARIALE (Art.1), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.1), FUNICOLARI E FUNIVIE (Art.2), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.2), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 27 febbraio 2020).

Assegnazione

Assegnato alla **8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)** in sede redigente il 26 febbraio 2020. Annuncio nella seduta n. 196 del 26 febbraio 2020.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 13^a (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1727

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1727

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTILLO , D'ARIENZO , VONO , BOTTO , CRUCIOLI , DI GIROLAMO , MANTERO , NENCINI , PINOTTI , VATTUONE , RIPAMONTI , BRUZZONE , PUCCIARELLI e RUSPANDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2020

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato ad introdurre disposizioni specifiche per fronteggiare le conseguenze della frana verificatasi nel territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019, prevedendo misure a sostegno dei lavoratori dell'area interessata e risorse finanziarie per il ripristino della funzionalità degli impianti di Funivie Spa di Savona danneggiati a seguito dei citati eventi meteorologici.

In particolare, l'articolo 1 reca, al comma 1, misure in favore dei lavoratori che sono impossibilitati a lavorare a seguito dei citati eventi meteorologici e della frana del novembre 2019, prevedendo che la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possa erogare, nell'anno 2020, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi. La misura prevista risulta residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il comma 2 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona.

A tale riguardo, si evidenzia che le funivie di Savona sono un complesso di linee a fune per trasporto merci che venne realizzato all'inizio del XX secolo per trasportare il carbone scaricato al porto di Savona fino a un'area di stoccaggio in frazione Bragno (Cairo Montenotte).

L'impianto, della lunghezza di circa 17 chilometri, si caratterizza per la presenza di quattro stazioni intermedie motrici (San Lorenzo, Ciatti, Cadibona, Sella) e prevede l'utilizzo di vagonetti con una portata di circa 1.100 chilogrammi. L'area di stoccaggio di monte copre una superficie complessiva di circa 120.000 metri quadrati. In corrispondenza del « parco-deposito » sono attivi impianti di vagliatura e frantumazione del carbone che consentono di soddisfare le diverse esigenze merceologiche degli utilizzatori finali. Le funivie di Savona, in concessione alla società Funivie Spa di

Savona, sono state interessate, nel mese di novembre 2019, da un eccezionale nubifragio, che ha determinato l'abbattimento di due piloni e il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività.

Il comma 2 precisa che il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona.

Il comma 3 prevede che al Commissario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata né il rimborso delle spese.

Il comma 4 stabilisce che il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle società dallo stesso controllate.

Infine, il comma 5 prevede la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi di ripristino di cui al comma 2, quantificata in complessivi 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure a favore dei lavoratori dell'area di Savona)

1. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 2.

(Interventi per il ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona)

1. Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

4. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1727
XVIII Legislatura

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

Titolo breve: *Interventi funivie Savona*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 123 \(ant.\)](#)

27 febbraio 2020

[N. 55 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 124 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

[N. 125 \(ant.\)](#)

5 marzo 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.3.2.1.1. 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a) GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020 123^a Seduta

*Presidenza del Presidente
COLTORTI*

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 158)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta è stata svolta la relazione sull'atto in oggetto e chiede se vi siano senatori interessati a intervenire in discussione generale.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che uno dei metodi più efficaci per garantire l'efficienza energetica degli edifici è quello rappresentato dal cosiddetto "cappotto" esterno e ritiene che sarebbe importante inserire nelle osservazioni indirizzate alla 10^a Commissione un riferimento all'esigenza di prevedere chiaramente che i limiti di distanza tra i fabbricati possano essere derogati in caso di rivestimenti esterni di questo tipo.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede rassicurazioni sul fatto che il provvedimento in esame non abbia effetti pregiudizievoli per gli impianti di riscaldamento a biomasse.

Il relatore FERRAZZI (*PD*) chiarisce che il provvedimento in esame non entra nel merito delle singole modalità tecniche ma traccia un quadro complessivo volto al miglioramento della prestazione energetica degli edifici e in questo senso il riferimento a profili specifici parrebbe non essere opportuno in questa sede.

Ad ogni modo, ricorda che è in corso un lavoro di ripensamento del decreto ministeriale 2 aprile 1968,

n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765", e che sul punto si contano anche numerose iniziative legislative, tra cui l'Atto Senato 1131, a sua prima firma, che reca misure per la rigenerazione urbana, e prevede semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa tra cui alcune disposizioni derogatorie del suddetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

Quello dell'efficientamento energetico è un tema fondamentale, in quanto l'80 per cento del patrimonio immobiliare privato rientra nella classe energetica G, mentre per il patrimonio immobiliare pubblico non esistono nemmeno stime nazionali.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se l'integrazione negli edifici delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici e la previsione di un numero minimo di punti di ricarica, previsti dall'articolo 6 del provvedimento in esame, debbano essere interpretate come disposizioni vincolanti, in quanto, a suo dire, ciò potrebbe costituire un problema, in considerazione del fatto che i punti di ricarica esistenti sono già tecnologicamente obsoleti.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che il procedimento di revisione del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 si protrae da tempi lunghissimi e concorda con la senatrice Pergreffi che sia assolutamente necessario inserire in questa sede le direttive e i chiarimenti necessari ad indirizzare l'operato degli enti territoriali, in caso contrario il problema non potrà essere risolto.

Il relatore [FERRAZZI](#) (*PD*), in risposta al tema sollevato dal senatore Rufa, osserva che la definizione delle caratteristiche tecniche dei punti di ricarica è rimessa ad un decreto ministeriale e dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

I senatori [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) e [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) insistono per l'inserimento nelle osservazioni di un rilievo relativo al tema sollevato dalla senatrice Pergreffi.

Il relatore [FERRAZZI](#) (*PD*) presenta dunque un nuovo schema di osservazioni, pubblicato in allegato, recante un rilievo volto a sollecitare il proseguimento del processo di revisione del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nella logica di agevolare l'efficientamento energetico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di osservazioni con rilievo del Relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019
(Discussione e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (*PD*), nel rinviare al contenuto della relazione che è stata messa a disposizione di tutti i componenti della Commissione, alla luce dell'ampia condivisione del provvedimento propone di convenire una tempistica volta a rendere possibile il termine dell'esame in Commissione per la giornata di giovedì della prossima settimana.

Il senatore [DE FALCO](#) (*Misto*) manifesta netta contrarietà alla proposta del relatore. A suo parere, il disegno di legge in esame è molto particolare sia per i contenuti che per il metodo ed egli non è

dunque d'accordo con la proposta di votarlo entro giovedì prossimo. Una tempistica così accelerata si addice maggiormente ad un decreto-legge. Sottolinea che la società in questione è un soggetto privato e si chiede a che titolo vengano destinate risorse dei contribuenti a favore di persone che non sono dipendenti dello Stato e delle quali non è chiaro il numero. Ritiene inoltre necessario acquisire informazioni sulle condizioni della società e sui suoi rapporti con le altre società del gruppo in cui è inserita.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori d'Aula, il [PRESIDENTE](#) rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

[Resoconto stenografico](#)

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 158),

premesso che:

- il provvedimento in esame si colloca nell'ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050 e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
- in particolare, esso prevede che nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima venga inclusa una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, contenente, tra l'altro, la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;
- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW dovranno essere dotati di sistemi di automazione e controllo dell'uso dell'energia;
- al fine di dare un impulso alla mobilità elettrica, lo schema indica i criteri in base ai quali, con un successivo decreto ministeriale, dovranno essere definite le modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici;
- nell'ambito delle misure volte a razionalizzare gli strumenti finanziari per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, ENEA e GSE predisporranno un rapporto contenente proposte finalizzate, tra l'altro, ad ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche e attrarre gli investimenti privati. Questi, in particolare, dovrebbero essere orientati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, anche attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la diffusione dell'adozione

di contratti EPC (*Energy Performance Contract*);

- i comuni procederanno ad adeguare i propri regolamenti per prevedere che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, rispettino i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici,

esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si prosegua nel processo di revisione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante "*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765*", nella logica di agevolare l'efficientamento energetico.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 158),

premesso che:

- il provvedimento in esame si colloca nell'ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050 e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
- in particolare, esso prevede che nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima venga inclusa una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, contenente, tra l'altro, la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;
- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW dovranno essere dotati di sistemi di automazione e controllo dell'uso dell'energia;
- al fine di dare un impulso alla mobilità elettrica, lo schema indica i criteri in base ai quali, con un successivo decreto ministeriale, dovranno essere definite le modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici;
- nell'ambito delle misure volte a razionalizzare gli strumenti finanziari per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, ENEA e GSE predisporranno un rapporto contenente proposte finalizzate, tra l'altro, ad ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche e attrarre gli investimenti privati. Questi, in particolare, dovrebbero essere orientati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, anche attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la diffusione dell'adozione

di contratti EPC (*Energy Performance Contract*);

- i comuni procederanno ad adeguare i propri regolamenti per prevedere che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, rispettino i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici,

esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.2. 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 55 (pom.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55
MARTEDÌ 3 MARZO 2020

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 17,05

AUDIZIONI INFORMALI DELLA REGIONE LIGURIA, DELLA PROVINCIA DI SAVONA E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [1727](#) (INTERVENTI FUNIVIE SAVONA)

1.3.2.1.3. 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 124 (pom.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a) MARTEDÌ 3 MARZO 2020 124^a Seduta

*Presidenza del Presidente
COLTORTI*

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 17,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale di RFI - Rete Ferroviaria Italiana, svoltasi il 25 febbraio sull'atto del Governo n. 160, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DI GIROLAMO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo - già approvato dalla Camera dei deputati e assegnato all'8^a Commissione in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere di competenza alla 12^a Commissione - che è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 febbraio, alla luce del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, dell'evolversi della situazione epidemiologica, nonché dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità.

Esso è composto da 5 articoli, che recano le misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, che - nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio - le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Le misure - elencate in maniera non tassativa dal comma 2 - possono riguardare, tra l'altro: il divieto di allontanamento dalle zone interessate e di accesso alle medesime; la sospensione di manifestazioni, eventi e riunioni, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; la sospensione del funzionamento di scuole e università, nonché dei viaggi d'istruzione; la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale; la chiusura degli esercizi commerciali (esclusi quelli per l'acquisto di beni di prima necessità) e degli uffici pubblici; specifiche misure di quarantena, nonché misure di sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative.

Con particolare riferimento alle competenze dell'8^a Commissione, si segnala la lettera *m*), che prevede la possibilità di limitare l'accesso o sospendere i servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea.

L'articolo 2 prevede che le autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Ai sensi dell'articolo 3, le misure previste dagli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale (comma 1).

Nelle more dell'adozione dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure possono essere adottate facendo ricorso a poteri di emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica già previsti dalla legislazione vigente (comma 2). Secondo una disposizione inserita dalla Camera dei deputati, le misure adottate dagli enti territoriali nell'esercizio dei predetti poteri perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro 24 ore dalla loro adozione.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, che punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene (comma 4).

Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. La Camera dei deputati ha previsto che al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Per i provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo in esame, i termini del controllo preventivo della Corte dei conti sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento di tale fase di controllo, i provvedimenti suddetti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi.

Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, l'articolo 4 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 lo stanziamento di 5 milioni di euro previsto dalla medesima delibera. A tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la gestione della lotteria degli scontrini.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) chiede una precisazione sulle risorse stanziate dal provvedimento in esame. Anche alla luce del comma 4 dell'articolo 3, che prevede una sanzione penale per il mancato rispetto delle misure di contenimento, ritiene inoltre importante sapere se siano stati definiti i casi per i

quali è possibile derogare alle limitazioni introdotte per i servizi di trasporto, sottolineando la necessità che siano previste eccezioni per assicurare il trasporto delle persone disabili. Domanda infine se risultino adeguate le strutture da utilizzare per far fronte alle esigenze di contenimento e di gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) conferma che il decreto-legge destina alla copertura degli oneri inerenti l'emergenza sanitaria 20 milioni di euro per il 2020, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, che viene a sua volta incrementato nella misura corrispondente. Tali risorse si aggiungono ai 5 milioni di euro già stanziati. Precisa poi che l'indicazione delle circostanze per le quali sono consentite le deroghe alle limitazioni introdotte richiederebbe di svolgere approfondimenti difficilmente compatibili con la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) chiarisce come la sua richiesta di chiarimenti non avesse alcuna finalità polemica o dilatoria. Nel condividere pienamente la necessità che il provvedimento sia esaminato nel più breve tempo possibile, sottolinea comunque che la previsione di sanzioni penali per la violazione delle misure di contenimento debba necessariamente essere accompagnata da un'attenta valutazione di tutte le situazioni emergenziali che meritano un regime derogatorio.

Il sottosegretario MARGIOTTA, nell'auspicare una rapida conversione del decreto-legge in esame ai fini di una tempestiva ed efficace gestione dell'emergenza sanitaria in atto nel Paese, fornisce rassicurazioni sull'impegno del Governo a prendere in considerazione tutte le fattispecie per le quali prevedere un'eccezione rispetto alle limitazioni introdotte dal decreto-legge.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [NENCINI](#) (IV-PSI) ritiene che, in vista dell'eventuale assunzione di ulteriori iniziative per contrastare la diffusione dell'epidemia da coronavirus, potrebbe essere inserito nel parere l'auspicio che per il futuro, nei casi di emergenza sanitaria, le decisioni in materia di trasporti internazionali siano oggetto di maggiore coordinamento tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Il sottosegretario MARGIOTTA evidenzia che l'esigenza di un maggior coordinamento tra gli Stati membri nelle decisioni emergenziali in materia di trasporti è testimoniata dalla recente attivazione di un apposito tavolo europeo. Dichiara quindi che, qualora fosse condiviso dalla relatrice, il richiamo suggerito dal senatore Nencini incontrerebbe il favore del Governo.

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) formula quindi un nuovo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che recepisce nelle premesse quanto suggerito dal senatore Nencini.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, coglie l'occasione per osservare che l'individuazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 650 del codice penale richiamato dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge in esame, va effettuata alla luce del contenuto del provvedimento dell'Autorità che si assume violato.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara che il suo Gruppo voterà a favore del parere proposto dalla Relatrice sul disegno di legge in esame, in considerazione della assoluta necessità dell'assunzione di misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria in atto. Auspica in

ogni caso che per il contrasto alla diffusione del coronavirus siano definiti interventi ben calibrati, che tengano conto dell'evoluzione dell'epidemia senza provocare sacrifici ingiustificati per territori già così provati come la Lombardia e il Veneto.

Il senatore **RUSPANDINI** (*FdI*) ritiene che per affrontare la crisi provocata dalla diffusione del coronavirus, che sta determinando effetti negativi anche nelle aree del Paese, come ad esempio Roma, dove finora non sono stati registrati picchi di contagi, occorra mettere da parte le polemiche. Auspica che venga svolto un attento monitoraggio sull'andamento dell'epidemia e che vengano approntate le misure necessarie ad affrontare qualsiasi scenario futuro, anche il peggiore, pur nella speranza che non si verifichi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole della Relatrice, che risulta approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nel pomeriggio si sono svolte le audizioni informali della Regione Liguria, della Provincia di Savona e delle organizzazioni sindacali. Informa inoltre che sono in distribuzione i pareri della 1^a e della 13^a Commissione, nonché quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **DE FALCO** (*Misto*) comunica di avere appreso oggi che non esiste più un concessionario dell'infrastruttura oggetto del disegno di legge, in quanto esso avrebbe rinunciato alla concessione, e che, come è emerso dall'audizione delle organizzazioni sindacali, il vero tema è dunque quello del futuro dell'azienda. Questo è un problema che va evidentemente affrontato in prospettiva. Bisogna inoltre approfondire la questione dell'esistenza di una linea ferroviaria alternativa che tuttavia al momento non sarebbe immediatamente operativa. A tal fine sarebbe utile audire l'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale. Si dovrebbero inoltre comprendere le ragioni per le quali fu fermato il previsto finanziamento di 20 milioni, se ci sia stato un qualche inadempimento da parte del concessionario o se ci fossero problemi di copertura. Si ripete in continuazione che l'infrastruttura è pubblica. La gestione però è privata, in un Paese in cui tutte le perdite sono sempre in capo al pubblico, mentre i profitti sono dei privati. Nel 2016 l'azienda era in difficoltà, ma nel 2017/2018 i profitti ci sono stati: non è chiaro dunque perché sia necessario un intervento pubblico. Il 23/24 ottobre si sono fermati gli impianti, la caduta dei piloni è avvenuta successivamente. Bisogna capire prima di impiegare soldi pubblici. Se il Ministero era a conoscenza di tutto, non è chiaro perché non abbia adottato un decreto-legge, invece che rimettere la questione a una soluzione così tortuosa come un disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Il relatore **D'ARIENZO** (*PD*) afferma che siamo di fronte ad un fatto eccezionale, un evento straordinario: un'alluvione che ha danneggiato un'infrastruttura di proprietà dello Stato. Rispetto a tale evento non c'è nessuna responsabilità del concessionario. L'obiettivo del provvedimento è quello di rimettere in funzione una infrastruttura di titolarità dello Stato, ammodernandola e mettendola a sistema nel modo migliore. Contemporaneamente, il provvedimento si fa carico della cassa integrazione di quei lavoratori che, a causa di questi eventi eccezionali, non possono lavorare. Esiste

un'infrastruttura che potrebbe sostituire la funivia, ma il suo funzionamento richiede un raccordo che ad oggi manca. È difficile ipotizzare che la realizzazione del collegamento mancante possa avere luogo in un tempo inferiore a quello necessario per la conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame. Per quanto riguarda il rapporto concessorio, l'azienda ha manifestato la propria volontà di recedere dalla concessione a seguito dell'evento che ha coinvolto l'infrastruttura. In realtà ha altresì manifestato la volontà di operare la ricostruzione dell'opera, ma una società privata concessionaria non può effettuare la ricostruzione. Il Ministero ha già manifestato la propria contrarietà, in quanto in presenza di un evento straordinario la concessione non si cancella ma si sospende. La questione della scelta del veicolo legislativo non appare centrale, l'importante è fare in fretta. Nel corso del dibattito svolto durante le audizioni è emerso un orientamento volto a chiedere la riassegnazione del provvedimento in deliberante. Si potrebbe preliminarmente fissare un termine breve per la presentazione di emendamenti, su cui devono essere comunque acquisiti i pareri di rito, e verificare con i Presidenti dei Gruppi parlamentari se via sia una possibilità di calendarizzare il provvedimento in Aula già per la settimana prossima.

Il sottosegretario MARGIOTTA auspica che il ciclo di audizioni offra ai componenti della Commissione gli elementi necessari a fugare ogni dubbio sul provvedimento. Il Ministero ha costituito su questo un tema un gruppo di lavoro già prima dell'evento alluvionale, evento che ha reso la situazione più critica. Invita quindi la Commissione a procedere speditamente nell'esame del provvedimento. Sul tema della mancata adozione di un decreto-legge da parte del Governo, rileva che solo la settimana scorsa, nel corso di un dibattito svolto in questa stessa Commissione, al Governo è stato imputato l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Appare dunque paradossale che ora venga criticato per il motivo esattamente opposto.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sul fatto che, su un tema come quello all'esame della Commissione, l'adozione di un decreto-legge sarebbe stata l'opzione migliore ma, considerato che ciò non è avvenuto, ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato per la stessa serata di oggi, restando da migliorare solo alcuni piccoli dettagli. Resta fermo che il ripristino è necessario e che, appena approvato il provvedimento, bisognerà concentrarsi sulla necessità di salvaguardare i posti di lavoro. Sarebbe poi importante individuare uno strumento che consenta di rendere più rapide le procedure amministrative di elargizione del reddito previsto dal provvedimento.

Il senatore [NENCINI](#) (*IV-PSI*) dichiara di non avere nulla da obiettare sul contenuto del provvedimento, ma ritiene che si debba valutare quale sia la procedura più rapida, che per lui sarebbe la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il sottosegretario MARGIOTTA, premesso che la scelta dell'*iter* da seguire è una questione rimessa all'apprezzamento dei parlamentari, assicura che in ogni caso il Governo collaborerà per garantire che il percorso prescelto sia il più celere possibile.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) ritiene che la scelta della sede deliberante potrebbe rappresentare anche un messaggio per la Camera dei deputati, che sarebbe stimolata a compiere la stessa scelta.

Il senatore [DE FALCO](#) (*Misto*) dichiara di essere d'accordo a esaminare speditamente il provvedimento in questione, ma che l'opzione per la sede deliberante presupporrebbe un ulteriore approfondimento dell'istruttoria, prevedendo l'audizione perlomeno del concessionario e dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, per verificare l'inutilizzabilità dell'infrastruttura ferroviaria. Teme che si stia creando un precedente abbastanza pericoloso, perché si tratta di questioni tecniche che andrebbero approfondite in sede tecnica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, il [PRESIDENTE](#) propone di calendarizzare le audizioni richieste dal senatore De Falco per giovedì mattina, con fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì pomeriggio.

Il senatore [DE FALCO](#) (*Misto*) comunica che giovedì sarà impossibilitato a presenziare alle audizioni.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che chi richiede le audizioni dovrebbe poi essere presente alle audizioni stesse.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) ritiene che se qualcuno avverte la necessità di un supplemento di informazioni, nulla osta a prevedere ulteriori audizioni, ma chi avverte tale esigenza dovrebbe poi essere presente. Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle, dal canto suo, non ritiene utile svolgere ulteriori audizioni.

Il senatore [NENCINI](#) (*IV-PSI*) osserva che, se le audizioni sono utili, è irrilevante che chi le ha richieste sia presente o meno. Il punto è che le audizioni svolte finora hanno già illustrato un quadro completo. Ribadisce poi che, visto che i Gruppi sono d'accordo e il Governo, nella persona del sottosegretario Margiotta, ha espresso la sua condivisione, la questione della riassegnazione in sede deliberante dovrebbe essere risolta facilmente.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la riassegnazione in sede deliberante presuppone, oltre all'unanimità manifestata da tutti i Capigruppo, che la Presidenza del Senato acquisisca l'assenso del Governo attraverso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale, a sua volta, chiede previamente l'assenso di tutti i Ministeri coinvolti.

Il relatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) - premesso di non comprendere quale sia il precedente pericoloso a cui ha fatto riferimento il senatore De Falco, trattandosi qui di reintegrare un bene di proprietà dello Stato e di riconoscere un sostegno a un gruppo di lavoratori - ritiene che le audizioni sin qui svolte siano corrispondenti alle finalità del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito sin qui svoltosi, propone dunque di non procedere allo svolgimento di ulteriori audizioni e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a domani, 4 marzo 2020, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviauto.

La seduta termina alle ore 18,20.

[Resoconto stenografico](#)

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1741

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

- il provvedimento in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 febbraio, alla luce del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, dell'evolversi della situazione epidemiologica, nonché dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
- l'articolo 1, comma 2, prevede alla lettera m) la possibilità di limitare l'accesso o sospendere i servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea;
- al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'articolo 2 prevede la possibilità per le competenti autorità di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche al di fuori dai casi previsti dallo stesso decreto-legge;
- segnalata l'urgenza di dotare tutto il personale operante nel settore trasportistico a contatto con il pubblico di dispositivi di protezione individuale (DPI), anche tenuto conto dell'attuale difficoltà di approvvigionamento, e di adottare, con specifico riferimento al personale aeronavigante, ulteriori misure di prevenzione, finalizzate a limitare il contagio, quali la rilevazione della temperatura corporea e l'utilizzo di gel antibatterico, guanti e mascherine a bordo,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1741

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

- il provvedimento in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 febbraio, alla luce del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, dell'evolversi della situazione epidemiologica, nonché dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
- l'articolo 1, comma 2, prevede alla lettera m) la possibilità di limitare l'accesso o sospendere i servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea;
- al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'articolo 2 prevede la possibilità per le competenti autorità di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche al di fuori dai casi previsti dallo stesso decreto-legge;
- segnalata l'urgenza di dotare tutto il personale operante nel settore trasportistico a contatto con il pubblico di dispositivi di protezione individuale (DPI), anche tenuto conto dell'attuale difficoltà di approvvigionamento, e di adottare, con specifico riferimento al personale aeronavigante, ulteriori misure di prevenzione, finalizzate a limitare il contagio, quali la rilevazione della temperatura corporea e l'utilizzo di gel antibatterico, guanti e mascherine a bordo;

- auspicando che per il futuro, nei casi di emergenza sanitaria, le decisioni in materia di trasporti internazionali siano oggetto di maggiore coordinamento tra gli Stati membri dell'Unione europea,
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.4. 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 125 (ant.) del 05/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a) GIOVEDÌ 5 MARZO 2020 125^a Seduta

*Presidenza del Presidente
COLTORTI*

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato, e che è in distribuzione il parere della Commissione lavoro.

L'esame del provvedimento si concluderà non appena saranno pervenuti i restanti pareri.

Il seguito della discussione è rinviauto.

Resoconto stenografico

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (n. 148)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [D'ARIENZO \(PD\)](#) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [PERGREFFI \(L-SP-PSd'Az\)](#), alla luce del contenuto dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della 14^a Commissione permanente citati nelle premesse, ritiene che l'osservazione relativa alla compatibilità con il quadro normativo europeo dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema di decreto dovrebbe essere rafforzata.

In esito a un breve dibattito nel quale intervengono i senatori [CAMPARI \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [RICCIARDI \(M5S\)](#) e il presidente [COLTORTI](#), la senatrice [VONO \(IV-PSI\)](#) suggerisce una nuova formulazione dell'osservazione in questione.

Il relatore [D'ARIENZO \(PD\)](#) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce i suggerimenti della senatrice Vono.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. 149)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [FEDE \(M5S\)](#) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [CIOFFI \(M5S\)](#) chiede un chiarimento in merito alla formulazione dell'articolo 2 dello schema di decreto. Pur cosciente del fatto che il provvedimento in esame concerne fondamentalmente l'armonizzazione all'interno del territorio dell'Unione europea, si chiede se non sia il caso di svolgere una riflessione sulla necessità di garantire il rispetto delle regole da parte dei vettori esterni all'Unione europea.

Il relatore [FEDE \(M5S\)](#) fornisce il chiarimento richiesto dal senatore Cioffi, segnalando che la nuova formulazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotta dall'articolo 2 dello schema in esame, è più restrittiva rispetto a quella vigente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 148

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (n. 148)

premesso che:

- il provvedimento in esame stabilisce le modalità di comunicazione del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e accrescere la possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunità nei casi di emergenza, nonché di garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare;
- in allegato allo schema di decreto il Governo ha trasmesso il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, contenente alcune osservazioni e una condizione;
- tra l'altro, il Garante ha espresso forti perplessità sulla compatibilità con le norme europee oggetto di attuazione, nonché con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2018, dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema, in virtù dei quali i dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresì, utilizzati per i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, e che rimettono ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità tecniche relative al trasferimento, trattamento, conservazione, tipologia e formato dei dati al Ministero dell'interno, nonché di quelle relative al raffronto informatico dei dati con quelli conservati nelle altre banche dati nazionali, europee e internazionali contenenti informazioni utili al controllo delle frontiere;
- anche la Commissione Politiche dell'Unione europea, nelle osservazioni rese il 4 marzo 2020, ha affermato che tale ulteriore utilizzo dei dati raccolti: « ... non è previsto dalla direttiva e, anzi, sembra essere con essa incompatibile, tenendo conto che all'articolo 5, paragrafo 4, la direttiva stabilisce che: "Fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti ai fini della presente direttiva non sono trattati e usati per altri scopi"»;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- valuti il Governo i contenuti del parere del Garante per la protezione dei dati personali e, in particolare, la compatibilità con il quadro normativo europeo dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema di decreto, anche alla luce delle osservazioni della Commissione Politiche dell'Unione europea riportate in premessa;
- con riguardo agli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, valuti il Governo l'impiego del sistema telematico PMIS per lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 148

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (n. 148)

premesso che:

- il provvedimento in esame stabilisce le modalità di comunicazione del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e accrescere la possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunità nei casi di emergenza, nonché di garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare;
- in allegato allo schema di decreto il Governo ha trasmesso il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, contenente alcune osservazioni e una condizione;
- tra l'altro, il Garante ha espresso forti perplessità sulla compatibilità con le norme europee oggetto di attuazione, nonché con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2018, dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema, in virtù dei quali i dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresì, utilizzati per i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, e che rimettono ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità tecniche relative al trasferimento, trattamento, conservazione, tipologia e formato dei dati al Ministero dell'interno, nonché di quelle relative al raffronto informatico dei dati con quelli conservati nelle altre banche dati nazionali, europee e internazionali contenenti informazioni utili al controllo delle frontiere;
- anche la Commissione Politiche dell'Unione europea, nelle osservazioni rese il 4 marzo 2020, ha affermato che tale ulteriore utilizzo dei dati raccolti: « ... non è previsto dalla direttiva e, anzi, sembra essere con essa incompatibile, tenendo conto che all'articolo 5, paragrafo 4, la direttiva stabilisce che: "Fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti ai fini della presente direttiva non sono trattati e usati per altri scopi"»;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- verifichi e valuti il Governo i contenuti del parere del Garante per la protezione dei dati personali e, in particolare, le condizioni e la compatibilità con il quadro normativo europeo dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema di decreto, anche alla luce delle osservazioni della Commissione Politiche dell'Unione europea riportate in premessa;
- con riguardo agli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, valuti il Governo l'impiego del sistema telematico PMIS per lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 149

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione

iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. 149),

premesso che:

- la direttiva che il provvedimento in esame intende recepire stabilisce prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti;
- lo schema di decreto interviene dunque sul decreto legislativo n. 286 del 2005, con il quale è stata recepita la direttiva 2003/59/CE, e sul codice della strada, in relazione a taluni aspetti della disciplina delle patenti di guida;
- in particolare, con l'articolo 1 si stabilisce che gli obblighi di qualificazione siano applicabili a tutti i conducenti di veicoli la cui guida richieda patenti di categoria C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, indipendentemente dallo svolgimento dell'attività professionale di trasporto;
- l'articolo 2, nel definire l'ambito di applicazione, dispone che obblighi di qualificazione e formazione periodica debbano applicarsi ai cittadini di uno Stato membro e ai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa;
- all'articolo 3 vengono disposte le deroghe all'applicazione della normativa in considerazione delle specificità di taluni conducenti di veicoli;
- l'articolo 4 conferma l'obbligo di rinnovare ogni cinque anni la qualificazione mediante la frequenza di un apposito corso di formazione, da svolgersi in Italia;
- con l'articolo 8 si apportano modifiche agli allegati I e II del decreto legislativo n. 286 del 2005 per aggiornare i programmi dei corsi per la qualificazione iniziale e la formazione periodica nonché il modello della carta di qualificazione;
- preso atto che la 14^a Commissione permanente ha rilevato l'opportunità per il futuro di estendere l'armonizzazione normativa anche alle indicazioni stradali e al coordinamento nella rilevazione delle infrazioni e nella connessa riscossione delle sanzioni,

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1727

Art. 1

1.1

Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di Funivie Spa di Savona» con le seguenti: «funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa».

Art. 2

2.1

Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sostituire le parole: «di Funivie Spa di Savona» con le seguenti: «funiviario di

Savona in concessione alla società Funivie Spa»;

b) al comma 1 sostituire le parole: «di Funivie Spa di Savona» con le seguenti: «funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa»;

c) al comma 2 sostituire le parole: «di Funivie Spa di Savona» con le seguenti: «funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1727
XVIII Legislatura

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

Titolo breve: *Interventi funivie Savona*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 73 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 258 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 168 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

[N. 169 \(pom.\)](#)

4 marzo 2020

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 4 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

Sottocomm. pareri

Commissione parlamentare questioni regionali

3 marzo 2020

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MARZO 2020
73^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 2 sarebbe opportuno specificare l'ambito applicativo della disposizione, sia con riferimento agli aspetti territoriali, sia per quanto riguarda le tipologie delle misure di contenimento consentite.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1608) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1609) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 258 (pom.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MARTEDÌ 3 MARZO 2020 258^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PESCO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiedere conferma, anche mediante l'eventuale acquisizione della relazione tecnica aggiornata, dell'invarianza degli effetti delle misure previste dagli articoli da 1 a 3 del provvedimento rispetto ai saldi di finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, identici in Commissione e in Assemblea, segnala, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che occorre valutare l'emendamento 1.5, recante sospensione della disciplina in tema di visite fiscali nei casi di quarantena, da sostituirsi con nuova regolamentazione. Con riguardo agli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, volti ad ampliare l'elenco delle misure di contenimento e gestione che possono essere adottate per il contrasto del COVID-19, occorre verificare se esse possano trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento. Risulta necessario acquisire, per verificare l'idoneità della copertura, la relazione tecnica sulla proposta 1.12, che prevede la fornitura di dispositivi di protezione per i farmacisti nei comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica, con l'incremento di 2 milioni del Fondo emergenze nazionali per il 2020 mediante ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa per la cd. "lotteria degli scontrini". Comporta maggiori oneri la proposta 1.13. Non vi sono osservazioni sui restanti

emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, richiede la relazione tecnica per verificare l'idoneità della copertura finanziaria recata dall'emendamento 2.1, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2020, mediante riduzione delle risorse previste per la cosiddetta "lotteria degli scontrini", al fine di garantire a tutti gli operatori finanziari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.2, che vincola una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, all'acquisto di dispositivi di protezione per il personale sanitario, al fine di verificare che non siano pregiudicati gli interventi previsti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Con riguardo agli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, volti ad ampliare l'elenco delle misure di contenimento e gestione che possono essere adottate per il contrasto del COVID-19, occorre verificare se esse possano trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.1, in materia di sanificazione ambientale in ambito ospedaliero e clinico, che prevede un onere permanente a fronte di una copertura limitata al 2020. Presenta profili di onerosità la proposta 2.0.2, volta a destinare una quota parte, non meglio precisata, delle risorse di cui all'articolo 4 del provvedimento all'incremento del personale medico e infermieristico.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.3, che incrementa lo stanziamento di cui all'articolo 4 di 15 milioni per il 2020, per l'attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, presenta profili di onerosità la proposta 3.0.1, che prevede l'adozione di tutte le misure necessarie ad avviare nelle scuole il servizio formativo a distanza, con la fornitura delle relative piattaforme tecnologiche. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Presenta profili di onerosità l'emendamento 4.1, unica proposta riferita all'articolo 4, volta a destinare una quota parte, non meglio precisata, delle risorse di cui allo stesso articolo all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, con riferimento al testo del provvedimento consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 1.5, mentre si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19 e 1.12, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari. Concorda quindi con il relatore sull'onerosità della proposta 1.13.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un avviso contrario, per gli aspetti finanziari, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.0.3, in mancanza di relazione tecnica. Concorda poi con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 2.0.1, per tipologia e tempistica della copertura, nonché della proposta 2.0.2, recante oneri non quantificati e non coperti.

In relazione agli ulteriori emendamenti, si associa al relatore sulla valutazione contraria, per profili di onerosità, degli emendamenti 3.0.1 e 4.1.

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1 e 4.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Il senatore [**PICHETTO FRATIN**](#) (*FIBP-UDC*), pur ribadendo in linea di principio l'esigenza che il Governo presti anche alle proposte dell'opposizione la dovuta attenzione, mediante la predisposizione, ove necessario, di una adeguata relazione tecnica, alla luce dell'emergenza che caratterizza il Paese e alle finalità del provvedimento in discussione, volto a contenere la diffusione del contagio, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere, fatta salva la possibilità, presso la Commissione di merito o in Assemblea, di trasformare le proposte emendative in ordini del giorno.

La senatrice [**RIVOLTA**](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega sulla proposta del relatore, richiamando la necessità, pur in un momento particolarmente difficile, di mantenere lucidità ed equilibrio, nell'interesse di tutti gli italiani.

Il presidente [**PESCO**](#) esprime apprezzamento per lo spirito di collaborazione e l'atteggiamento responsabile assunta da tutti i Gruppi parlamentari, a partire dalle forze di opposizione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole della rappresentante del Governo, la proposta di parere è posta in votazione e approvata all'unanimità.

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore [**ERRANI**](#) (*Misto-LeU*), considerato che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea coincidono con quelli presentati presso la Commissione di merito, sulla base delle indicazioni già emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.0.1e 4.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il relatore [**PRESUTTO**](#) (*M5S*) richiama sinteticamente i quesiti avanzati sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla Commissione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede che sia dato ai componenti della Commissione un tempo congruo per prendere cognizione del contenuto della nota consegnata dal Governo.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta per dieci minuti.

La seduta sospesa alle ore 15,40 è ripresa alle ore 15,50.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiararsi non soddisfatta delle risposte fornite dal Governo, ritiene che sarebbe necessario acquisire elementi informativi più analitici e puntuali sugli effetti del provvedimento, in relazione al numero dei beneficiari del trattamento integrato, comparato ai destinatari dei cosiddetti "80 euro", nonché sui risparmi derivanti dall'abrogazione di tale ultima misura, al fine di verificare in modo esauriente la congruità della copertura, anche alla luce dei rilievi mossi nel corso delle audizioni presso la Commissione di merito, in particolare da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Per queste ragioni, preannuncia il voto di astensione del Gruppo di appartenenza.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone quindi l'approvazione del seguente parere sul testo del provvedimento: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: il numero di soggetti che beneficeranno del nuovo trattamento integrativo di cui all'articolo 1 risulta complessivamente di circa 12,4 milioni di unità, e in particolare i soggetti che beneficeranno di tale trattamento integrativo con reddito compreso tra 24.660 e 26.600 euro risulta di circa 1,1 milioni di unità, con un vantaggio medio *pro capite* di circa 694 euro, e un beneficio totale di circa 795,7 milioni di euro; viene prodotta una tabella relativa ai soggetti interessati dalla nuova detrazione IRPEF, di cui all'articolo 2, che include il numero di soggetti per classi di reddito e la percentuale di partecipazione delle singole tipologie reddituali alla determinazione del reddito complessivo; viene precisato che la microsimulazione effettuata non tiene conto, come di prassi, di possibili comportamenti di elusione/evasione di imposta, evidenziando che gli eventuali comportamenti considerati, benché teoricamente possibili per alcune situazioni reddituali, non sembrano riflettersi in modo significativo sul reddito atteso, anche considerato che tutte le analisi *ex post* condotte su provvedimenti analoghi precedentemente approvati hanno confermato la correttezza della stima effettuata tramite il modello di microsimulazione IRPEF; con riguardo alla componente di copertura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica che per l'anno 2021, - in cui l'effetto finanziario è a regime - dell'importo complessivo di 9.682 milioni di euro, una quota pari a 9.302 milioni di euro si riferisce a risparmi sul capitolo n. 3888 e la restante parte a risparmi sul capitolo n. 3811, nel presupposto che, con riferimento all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, non si determinino effetti di cassa dovuti alla corresponsione, rispettivamente, del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione in misura superiore al dovuto, con conseguente recupero in sede di conguaglio, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e con l'avviso conforme della rappresentante del Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta è posta ai voti e approvata.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri, per insufficienza della copertura, le proposte 1.1, 1.2 e 1.3, che estendono l'ambito applicativo del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, facendo ricorso alle risorse del fondo per il

reddito di cittadinanza. Comportano altresì maggiori oneri, per assenza di copertura, gli emendamenti 1.5, 1.7, 1.10, che aumentano il numero delle rate con cui provvedere alla restituzione della quota di trattamento integrativo non dovuta. Occorre richiedere la relazione tecnica, per verificare la corretta quantificazione degli oneri, della proposta 1.12 che aumenta il numero delle rate per la restituzione della quota di trattamento integrativo non dovuta, con copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Occorre valutare l'emendamento 1.13 che, in luogo della restituzione in quattro rate dell'importo non dovuto del trattamento integrativo, dispone la restituzione in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 1.17 e 1.18, che prevedono il riconoscimento di una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, con copertura sul fondo per il reddito di cittadinanza. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri dell'emendamento 1.0.1, che prevede un'esenzione fiscale per le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri, per insufficienza della copertura, le proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che ampliano l'ambito di applicazione della detrazione fiscale prevista dal medesimo articolo 2. Comportano altresì maggiori oneri, per assenza di copertura, gli emendamenti 2.5, 2.8 e 2.10, che aumentano il numero delle rate con cui provvedere alla restituzione della quota di detrazione fiscale non dovuta. Occorre richiedere la relazione tecnica, per verificare la corretta quantificazione degli oneri, della proposta 2.9 che aumenta il numero delle rate per la restituzione della quota di detrazione fiscale non dovuta, con copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Occorre valutare l'emendamento 2.11 che, in luogo della restituzione in quattro rate dell'importo non dovuto della detrazione fiscale, dispone la restituzione in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, che introducono l'imposta sostitutiva per gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni, che abbiano conseguito ricavi o compensi tra 65.001 euro e 100 mila euro, con copertura sul fondo per il reddito di cittadinanza. Richiede altresì la relazione tecnica sulle proposte 2.0.3 e 2.0.4, che estendono l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva per gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni, con copertura sul fondo per il reddito di cittadinanza. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.5 (analogo al 3.3) recante una norma di interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.6 (pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome), 2.0.7 (esenzione dal pedaggio autostradale dei veicoli del corpo valdostano dei vigili del fuoco) e 2.0.8 (sui requisiti per accedere all'assegno per il nucleo familiare). Comporta maggiori oneri, per assenza di copertura, l'emendamento 2.0.9, sempre in tema di requisiti per accedere all'assegno per il nucleo familiare. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.10, che prevede norme agevolative nei confronti dei dipendenti di cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, e 2.0.11 recante norme agevolative in favore delle bande musicali legalmente costituite. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 2.0.12, che reca misure fiscali volte ad agevolare il rientro di lavoratori altamente qualificati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la proposta 3.4 che incrementa il fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetto sull'indebitamento netto istituito dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge in esame. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che introduce agevolazioni fiscali nei confronti degli enti bilaterali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE comunica che dalla Commissione di merito sono state trasmesse due riformulazioni,

ossia le proposte 1.7 (testo 2) e 2.10 (testo 2).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 1.1, 1.2 e 1.3. Si pronuncia in senso contrario, inoltre, sugli emendamenti 1.5, 1.7, limitatamente alle lettera *c*) e 1.10, fatta salva la parte che prevede l'incremento delle rate per la restituzione. Non ha invece osservazioni da formulare sull'emendamento 1.12, segnalando al riguardo che la disposizione non necessita di copertura, nonché sulla proposta 1.13. Formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.17 e 1.18, per inidoneità della copertura nonché sulla proposta 1.0.1, che determina minori entrate e reca inoltre una copertura non idonea. Manifesta altresì un apprezzamento contrario, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 1.4, 1.6, 1.9 e 1.16, non segnalati dal relatore.

Sulla proposta 1.7 (testo 2), infine, manifesta un giudizio non ostantivo.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti sulla valutazione della proposta 1.0.1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'emendamento comporta minori entrate non quantificate che richiedono la predisposizione di una relazione tecnica e, con riguardo alla copertura finanziaria, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica non presenta sufficienti finalità, mentre le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili risultano già destinate agli ex LSU di Napoli.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiede delucidazioni in merito all'avviso contrario sulla proposta 1.4 e sugli emendamenti analoghi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde che la valutazione negativa, dal lato finanziario, è dovuta al fatto che il riconoscimento ai beneficiari dell'opzione di posticipare la percezione del trattamento integrativo al momento del conguaglio, pone problemi di distribuzione degli oneri tra esercizi finanziari diversi, con effetti di cassa non quantificabili e privi pertanto di copertura certa. Proseguendo nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre sull'emendamento 2.8 l'avviso contrario è limitato alla lettera *b*). Non ha invece osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sulle proposte 2.10, 2.10 (testo 2), 2.11 e 2.9.

Formula quindi un avviso contrario anche sugli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.12, non segnalati dal relatore, che prevedono la possibilità di differire l'erogazione del beneficio al momento del conguaglio, con effetti di cassa non quantificabili e privi di copertura certa.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'emendamento 2.12, nel ricordare che l'opzione sul conguaglio era stata riconosciuta ai destinatari del cosiddetto *bonus* "80 euro", invita il Governo ad individuare, anche in questo caso, una soluzione che agevoli i contribuenti ricorrendo se necessario ad una stima degli effetti della misura sugli esercizi finanziari eventualmente interessati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva al riguardo che, in realtà, tale opzione non risolve il problema del recupero, atteso che la questione emerge, di regola, non tanto al momento del conguaglio, quanto in sede di dichiarazione dei redditi; rileva altresì che non si dovrebbe trattare di numeri elevati.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea l'esigenza che lo Stato venga incontro ai contribuenti con misure di semplificazione efficaci e comprensibili.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, soffermandosi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, esprime un avviso contrario, in mancanza di relazione tecnica o per oneri privi di idonea copertura, sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, analogo al 3.3, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10,

2.0.11 e 2.0.12.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede chiarimenti sull'emendamento 2.0.5, che reca una misura molto attesa sul territorio, a sostegno dei giovani che studiano all'estero, senza comportare oneri per la finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, ripristinando una disposizione allo stato non più applicabile, la proposta emendativa comporta una estensione della platea dei beneficiari che necessita di adeguata copertura.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, richiama l'attenzione sul meccanismo previsto a copertura degli oneri, che attinge alle risorse stanziate per il reddito di cittadinanza che risultino inutilizzate all'esito del previsto monitoraggio. Invita pertanto a riconsiderare la valutazione contraria, cogliendo l'occasione anche per sottolineare la necessità di una revisione di tale pur apprezzabile misura di sostegno, alla luce di quanto emerso in sede di prima applicazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA segnala che tale copertura pone un problema tecnico, dal momento che fa fronte a oneri certi con risorse incerte, che saranno determinate solo all'esito del monitoraggio.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di valutare, qualora ve ne fossero le condizioni, la presentazione di una riformulazione delle proposte in questione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.0.12, volto ad attrarre i lavoratori altamente qualificati, di cui il nostro Paese ha assolutamente bisogno, manifestando il proprio disappunto per la scarsa considerazione del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che tale proposta, che riguarda in realtà lavoratori già rientrati in Italia, prevede l'estensione di una serie di agevolazioni: a tale proposito gli uffici del Ministero hanno svolto uno specifico approfondimento sui profili finanziari, da cui è emerso un onere crescente nel tempo e, in prospettiva, molto elevato.

Passando quindi alla valutazione delle proposte riferite all'articolo 3, si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 3.4, che pone tra l'altro un problema di corretta formulazione, nonché sulla proposta 3.0.2 in assenza di relazione tecnica. La valutazione è negativa anche sull'emendamento 3.2, non segnalato dal relatore, sempre in tema di differimento dell'erogazione del beneficio al momento del conguaglio.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere rammarico per l'atteggiamento di chiusura manifestato dal Governo su proposte meritorie e condivisibili, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo di appartenenza.

Alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore avanza la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (limitatamente alla lettera *c*), 1.9, 1.16, 1.17, 1.18, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (limitatamente alla lettera *b*), 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.0.2.

Sull'emendamento 1.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso: "Al comma 3", e al: "Conseguentemente", delle parole: "le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e".

Sulle proposte 1.12 e 2.9, esprime parere non ostativo con l'osservazione che le relative disposizioni non necessitano di copertura finanziaria.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) ribadisce, in relazione al testo, le considerazioni già espresse in sede di parere per la Commissione di merito.

Richiama quindi i rilievi già formulati sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea corrispondenti a quelli proposti in sede referente.

Con riguardo agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, segnala, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri, per insufficienza della copertura, l'emendamento 2.200 che estende l'ambito di applicazione della detrazione di cui all'articolo 2. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.200 che introduce l'istituto del quoziente familiare, nonché sulle proposte 2.0.201 e 2.0.201 (testo 2) sulla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Chiede elementi informativi sugli effetti finanziari della proposta 3.0.200, relativa all'entrata in vigore di nuovi principi contabili per i bilanci delle regioni e degli enti locali.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 2.200; esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 2.0.200, 2.0.201 e 2.0.201 (testo 2), in assenza di relazione tecnica. Con riguardo all'emendamento 3.0.200, si pronuncia per la semplice contrarietà, giacché la proposta reca una disciplina non coordinata con il recente decreto di proroga dei termini, manifestando comunque la disponibilità del Governo ad accogliere a tale proposito un ordine del giorno, almeno come raccomandazione.

Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: il numero di soggetti che beneficeranno del nuovo trattamento integrativo di cui all'articolo 1 risulta complessivamente di circa 12,4 milioni di unità, e in particolare i soggetti che beneficeranno di tale trattamento integrativo con reddito compreso tra 24.660 e 26.600 euro risulta di circa 1,1 milioni di unità, con un vantaggio medio *pro capite* di circa 694 euro, e un beneficio totale di circa 795,7 milioni di euro; viene prodotta una tabella relativa ai soggetti interessati dalla nuova detrazione IRPEF, di cui all'articolo 2, che include il numero di soggetti per classi di reddito e la percentuale di partecipazione delle singole tipologie reddituali alla determinazione del reddito complessivo; viene precisato che la microsimulazione effettuata non tiene conto, come di prassi, di possibili comportamenti di elusione/evasione di imposta, evidenziando che gli eventuali comportamenti considerati, benché teoricamente possibili per alcune situazioni reddituali, non sembrano riflettersi in modo significativo sul reddito atteso, anche considerato che tutte le analisi *ex post* condotte su provvedimenti analoghi precedentemente approvati hanno confermato la correttezza della stima effettuata tramite il modello di microsimulazione IRPEF; con riguardo alla componente di copertura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica che per l'anno 2021, - in cui l'effetto finanziario è a regime - dell'importo complessivo di 9.682 milioni di euro, una quota pari a 9.302 milioni di euro si riferisce a risparmi sul capitolo n.

3888 e la restante parte a risparmi sul capitolo n. 3811, nel presupposto che, con riferimento all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, non si determinino effetti di cassa dovuti alla corresponsione, rispettivamente, del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione in misura superiore al dovuto, con conseguente recupero in sede di conguaglio, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (limitatamente alla lettera *c*)), 1.9, 1.16, 1.17, 1.18, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (limitatamente alla lettera *b*)), 2.12, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.2, 2.200, 2.0.200, 2.0.201 e 2.0.201 (testo 2). Sull'emendamento 1.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso: "Al comma 3" e al: "Conseguentemente", delle parole: "le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e".

Formula parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.200.

Sulle proposte 1.12 e 2.9, esprime parere non ostativo con l'osservazione che le relative disposizioni non necessitano di copertura finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso favorevole del Governo e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente PESCO (*M5S*), in quanto di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, anche in termini di disponibilità delle relative risorse, con riguardo all'articolo 1, recante l'erogazione, per il 2020, di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale fino a dodici mesi a favore dei lavoratori dell'area di Savona, a valere sulle risorse destinate alla regione Liguria dalla legge n. 148 del 2015 per interventi di sostegno salariale alle aree di crisi industriale complessa (spesa di conte corrente); nonché in relazione all'articolo 2, che provvede, mediante la nomina di un Commissario straordinario, alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa fondo investimenti per le amministrazioni centrali istituito dalla legge di bilancio per il 2019 (spesa di conto capitale). A tale fine, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 4 marzo 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.3. 11[^] Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11^aCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 168 (pom.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 3 MARZO 2020
168^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 27 febbraio.

Constatato che non vi sono richieste di intervento, la presidente [MATRISCIANO](#) dà la parola alla relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), la quale propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea il costante atteggiamento di responsabilità della propria parte politica, volto ad agevolare la conversione in tempi rapidi del decreto-legge in esame, pur notando la sussistenza di perplessità di merito. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, ponendo in evidenza l'opportunità di contenere il diffuso allarmismo nei confronti del Coronavirus.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere viene infine posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi

atmosferici del mese di novembre 2019
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra gli aspetti di competenza del disegno di legge n. 1727, volto a fronteggiare le conseguenze dei danni agli impianti di Funivie Spa di Savona conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici registrati nel novembre del 2019. Dà conto pertanto dell'articolo 1, comma 1, il quale consente alla regione Liguria l'erogazione nell'anno 2020 di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per un massimo di 12 mesi, a beneficio dei dipendenti di imprese del territorio savonese impossibilitati a prestare attività lavorativa.

La relatrice segnala quindi che la Commissione di merito ha in previsione lo svolgimento di un ciclo di audizioni. Si riserva pertanto di definire la propria proposta di parere successivamente a tali audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Nell'introdurre l'esame dei profili di competenza degli atti in titolo, la relatrice [PARENTE](#) (IV-PSI) richiama in primo luogo l'attenzione sull'opportunità di un'integrazione della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da parte del Governo, sulla base delle urgenze cagionate dalla diffusione del virus COVID-19. Riguardo ai contenuti del Doc. LXXXVI, n. 3, osserva preliminarmente l'impegno del Governo a evitare eccessi di regolamentazione e di oneri burocratici suscettibili di comportare aggravi a carico di cittadini, imprese e amministrazioni.

Per quanto più specificamente di competenza dà quindi conto dei contenuti del capitolo 11, riguardante il tema dell'occupazione, nel quale sono previste azioni nel quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e relativamente ai percorsi di miglioramento del livello delle competenze.

Dato conto della partecipazione del Governo ai tavoli tecnici per la creazione di un unico punto di accesso alle informazioni per cittadini e imprese, la relatrice si sofferma sulle politiche attive per l'occupazione riguardanti in particolar modo la riduzione dei periodi di disoccupazione, l'incremento della quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e il potenziamento dei centri per l'impiego, la ricollocazione attraverso misure di sostegno al reddito e di protezione sociale.

Riferisce quindi in merito alle iniziative legate al nuovo Fondo sociale europeo plus e alle ulteriori linee programmatiche di cui al capitolo 11, riguardanti la materia della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché della sicurezza sociale dei lavoratori.

Relativamente al successivo capitolo 12, concernente gli affari sociali, la relatrice segnala innanzitutto le misure di inclusione, completate da quelle relative all'accesso universale agli asili nido e all'estensione del congedo parentale per i padri. Ulteriori interventi sono previsti nell'ambito della disabilità e della non autosufficienza. Dopo aver illustrato le azioni previste in relazione alle politiche per le pari opportunità la relatrice dà conto dei contenuti riguardanti la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il *welfare* e il benessere aziendale, nonché alla regolarità lavorativa in riferimento ai lavoratori immigrati.

Passando a dare conto dei profili di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2019, la relatrice si sofferma sull'articolo 20, recante principi e criteri direttivi specifici di delega per

l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1238, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo. Menziona poi l'articolo 16, recante la disciplina di delega per l'adeguamento ai regolamenti europei in materia di fondi per il *venture capital* e ai fondi l'imprenditoria sociale. Fa quindi riferimento alle direttive elencate nell'Allegato A del disegno di legge, a partire dalla direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili attraverso la definizione di diritti minimi per i lavoratori e di nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro. Segnala successivamente le direttive 2019/1158, 2019/1159 e 2019/1937, relative rispettivamente all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare e la protezione di coloro che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca a sua volta l'esigenza dell'aggiornamento della Relazione programmatica in conseguenza della situazione di crisi determinata dall'epidemia da COVID-19 e, a tale proposito, pone in evidenza la necessità di un'effettiva solidarietà a livello europeo, finora assente, in relazione alle questioni di maggiore rilevanza. Rispetto a tali questioni risulta decisamente secondaria a suo parere l'attività di recepimento della nuova normativa europea.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) mette in evidenza il bisogno di un forte intervento di politica fiscale al fine di contrastare l'attesa recessione. Evidenzia che, in ogni caso, l'efficacia di una tale politica è subordinata al livello di credibilità del sistema nazionale, nel cui ambito vanno adottate misure non contradditorie tra loro, e alla convergenza delle diverse forze politiche sui punti maggiormente qualificanti.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere l'appello al requisito della credibilità, menziona l'ottimo risultato in termini di rapporto tra *deficit* e PIL registrato nel 2019. Ribadisce quindi il proprio auspicio nei confronti di un atteggiamento solidale dell'Unione europea, le cui politiche dovrebbero essere in generale volte ad evitare disparità di trattamento fra gli Stati membri.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) ritiene il recepimento della normativa europea, nell'attuale fase, secondario rispetto all'emergenza sanitaria in atto. Fa presente inoltre che le risorse di cui finora è prevista la mobilitazione da parte del Governo appaiono del tutto insufficienti, ritenendo imprescindibile stimolare l'attività dell'impresa. Osserva infine che l'adozione della cosiddetta "Quota 100" si è rivelata controproducente nell'ambito dei servizi sanitari.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) considera prematuro esprimere giudizi in merito agli effetti di "Quota 100". Segnala quindi l'opportunità di una valutazione in ordine agli esiti dell'introduzione del reddito di cittadinanza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che le convocazioni per la settimana in corso non sono state oggetto di trattazione in sede di Ufficio di Presidenza.

La presidente [MATRISCIANO](#), preso atto del rilievo della senatrice Nisini, propone la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori al termine della seduta. In considerazione dell'andamento dei lavori, propone altresì di sconvocare la seduta antimeridiana di domani, prevista per le ore 8,30.

La Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

La presidente MATRISCIANO comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunirà al termine della seduta e che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 4 marzo, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3.2. 11^aCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 169 (pom.) del 04/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020 169^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1461

La PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella seduta del 26 febbraio scorso, in relazione al disegno di legge n. 1461 (disciplina della figura del *caregiver*), è stato richiesto alle associazioni segnalate dai membri della Commissione, o che ne avevano fatto istanza autonomamente, di voler trasmettere in forma scritta osservazioni e suggerimenti sul testo. Avverte che le memorie pervenute saranno immediatamente rese disponibili sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Parere all'8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, la PRESIDENTE dà la parola alla relatrice NOCERINO (M5S), la quale osserva che dalle audizioni svolte presso la Commissione di merito è emersa l'esigenza di una conclusione rapida dell'*iter*, senza che vi siano particolari rilievi concernenti le disposizioni recate dal disegno di legge. Presenta quindi uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), rilevando la priorità da accordare alla tutela dei lavoratori e dei territori vittime di situazioni di disagio, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere.

Anche la senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo facendo riferimento all'esigenza, ampiamente riconosciuta, di celerità nell'approvazione del provvedimento.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione unanime approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) ([n. 154](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) rammenta che le Commissioni 9a e 10a hanno espresso osservazioni favorevoli sul provvedimento in esame entro il termine, scaduto il 1^o marzo scorso. Segnala peraltro la possibilità che la 14a Commissione esprima le proprie osservazioni nel corso della giornata odierna.

Ha quindi la parola la relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*), la quale, rilevato il favore delle categorie interessate nei confronti del provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) suggerisce l'opportunità di attendere di disporre delle osservazioni della 14a Commissione.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) segnala l'orientamento della 14a Commissione a esprimere osservazioni favorevoli, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche limitate all'ordinamento vigente, relative in particolare alla definizione dell'autorità competente.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI specifica che ai sensi della disciplina in esame, ai fini della definizione dell'autorità competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono aggiunti il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute.

La proposta di parere favorevole della relatrice è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1727

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:

l'articolo 1, comma 1, prevede misure in favore dei dipendenti di imprese del territorio impossibilitati a prestare attività lavorativa a causa degli eventi di cui in titolo;
in particolare, è previsto che la regione Liguria - nel limite delle risorse disponibili ad essa destinate ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 - possa erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.4.1. 13^aCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MARZO 2020
4^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019: parere favorevole.

